

Oggetto: Servizio biennale per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle apparecchiature utilizzate per la connettività satellitare delle stazioni di controllo e comando di opere dislocate su tutta la Sardegna

Codice CIG: _____

DISCIPLINARE DI GARA

PREMESSE

L'ENAS utilizza, da circa dieci anni, apparecchiature per la connettività satellitare di produzione Skylogic prima e Eutelsat dopo, con Router Romantis uhp2000 costituite, ognuna, da diversi componenti elettronici e da un'antenna parabolica.

Il servizio di connettività satellitare, attualmente erogato dalla ICARUS NET, comprende l'utilizzo della banda satellitare e la garanzia di continuità di servizio nel trasporto dei dati, ma non prevede la riparazione delle apparecchiature di Interconnessione di proprietà ENAS, ne' prevede la possibilità che la Ditta ICARUSNET possa installare nuove apparecchiature che condividano la banda attualmente disponibile con le apparecchiature già installate.

Data la mole piuttosto rilevante di richieste, da parte dei Servizi di Gestione dell'Enas, di nuove installazioni di apparecchiature di questo tipo, e considerata la necessità di intervenire in maniera tempestiva per eliminare guasti che dovessero verificarsi nelle apparecchiature di proprietà ENAS, il Servizio Programmazione e Telecontrollo ritiene opportuno affidare ad una Ditta specializzata il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di dette apparecchiature, includendo nel servizio anche la possibilità di nuove installazioni.

La Ditta in indirizzo dovrà presentare un'offerta ribassata sul prezzo in elenco

proposto, che quota il prezzo forfetario onnicomprensivo per l'installazione e la messa in servizio di un apparato di connettività satellitare completo (fornito dall'ENAS) con mezzi e personale propri e il prezzo forfetario onnicomprensivo per la riparazione (con pezzi di scorta messi a disposizione dall'ENAS) e la messa in servizio di un apparato di connettività satellitare guasto (a prescindere dal tipo di guasto) con mezzi e personale propri.

ART. 1 - OGGETTO E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Il Contratto da applicare si riferisce al servizio biennale di manutenzione delle apparecchiature IcarusNet utilizzate dall'ENAS per la raccolta dei dati e il telecontrollo di opere dislocate su tutta la Sardegna.

Gli interventi di manutenzione avranno inizio su specifica richiesta del responsabile ENAS per l'esecuzione del contratto o da un suo delegato. La richiesta potrà essere inviata via fax o via email, e, in casi eccezionali, anche solo per telefono.

L'intervento di riparazione di un terminale satellitare guasto comprende:

- Tutti gli oneri necessari alla diagnostica sull'apparato guasto, da effettuarsi, se necessario, in collaborazione con la Ditta IcarusNet che eroga il Servizio di connettività satellitare e produttrice/ fornitrice degli apparati;
- Tutti gli oneri necessari al prelievo e al trasporto dei pezzi da sostituire nell'apparato guasto dal luogo che sarà indicato dal responsabile ENAS al luogo in cui si trova il terminale da riparare;
- Tutti gli oneri necessari alla sostituzione dei pezzi guasti e alla messa in servizio del terminale da riparare, da effettuarsi in collaborazione con la Ditta IcarusNet che eroga il servizio di connettività satellitare, fornitrice e produttrice degli apparati, ivi compresa la fornitura di tutti gli elementi

accessori eventualmente guasti non prodotti da IcarusNet o ENas (ad esempio connettori, cavi etc.).

L'intervento di installazione di un nuovo terminale comprende:

- Tutti gli oneri necessari al trasporto dell'energia elettrica necessaria ad alimentare l'apparato dal punto che sarà indicato dal responsabile ENAS al punto in cui il terminale andrà installato, ivi compresa la fornitura dei cavi, dei morsetti, delle prese/spine di corrente, delle tubazioni diflex e/o RK, delle scatole di derivazione e di quant'altro si renda necessario, fino ad una distanza di 30 m fra il punto di fornitura dell'energia elettrica e il punto di alimentazione dell'apparato;
- Tutti gli oneri necessari al prelievo e al trasporto del terminale completo dal luogo che sarà indicato dal responsabile ENAS al punto in cui il terminale andrà installato;
- Tutti gli oneri necessari all'installazione di tutti i componenti del kit satellitare, ivi compresa la parabola, ed ai collegamenti fra le parti, inclusa la fornitura di tutti gli elementi accessori necessari non prodotti da Skylogic (ad esempio connettori, cavi di segnale etc.);
- Tutti gli oneri necessari alla messa in servizio del terminale installato, da effettuarsi in collaborazione con la Ditta Teoresi che eroga il servizio di connettività satellitare, e/o con la Ditta Skylogic, produttrice degli apparati.

Al termine di ogni intervento, la Ditta dovrà produrre le dichiarazioni di conformità alle norme e le certificazioni necessarie in base alla normativa tecnica vigente.

Il periodo di garanzia sulle installazioni effettuate e sui componenti accessori forniti avrà la durata di un anno a partire dalla data di firma del contratto.

ART. 2 - TEMPI DI INTERVENTO

L'intervento dovrà avere inizio entro le 24 ore successive alla richiesta (giorni non lavorativi esclusi). Entro tale tempo, pertanto, la Ditta dovrà recarsi nel luogo ove si è verificato il guasto o dove è richiesta l'installazione di un nuovo terminale.

L'intervento dovrà essere concluso in massimo 48 ore a partire dall'inizio dell'intervento (giorni non lavorativi esclusi).

I tempi di intervento sono garantiti salvo cause di forza maggiore, come ad esempio calamità naturali o nevicate eccezionali che impediscano la circolazione stradale, eccezionali condizioni meteo che non consentano la raggiungibilità dei siti, etc..

Gli eventuali ritardi dovuti a causa di forza maggiore saranno comunque documentati in modo preciso e saranno valutati insindacabilmente dal responsabile ENAS.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL'IMPRESA

Sono a carico della Ditta tutte le spese per mano d'opera, mezzi di trasporto (esclusi i casi sotto indicati), spese di trasferta, accessori di installazione (esclusi i componenti di produzione/fornitura IcarusNet o forniti da ENAS) e tutto quanto non sia esplicitamente escluso dal contratto.

I pezzi guasti sostituiti saranno consegnati al responsabile ENAS che ne disporrà come riterrà opportuno.

3.1 RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI E AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

Per ogni intervento, la Ditta produrrà una scheda di rendicontazione dell'intervento che dovrà essere consegnata a mano o trasmessa via e-mail o fax all'ENAS e che dovrà contenere la descrizione dei guasti riscontrati, le motivazioni che hanno causato l'anomalia e le operazioni di ripristino effettuate. Tale scheda dovrà essere

accompagnata dalle dichiarazioni di conformità e certificazioni di cui all'art. 1.

ART. 4 –PREZZI E MODULO D'OFFERTA

Per ogni intervento di installazione di un nuovo terminale Skylogic completo, così come descritto nell'art.1, sarà riconosciuto il prezzo forfetario onnicomprensivo di € **600,00 oltre IVA** al netto del ribasso.

Per ogni intervento di riparazione di terminale Skylogic esistente sarà riconosciuto il prezzo forfetario onnicomprensivo di **€ 300,00 oltre IVA** al netto del ribasso.

Per installazioni da ritenersi, ad insindacabile giudizio del responsabile ENAS per l'esecuzione del Contratto, particolarmente difficoltose, sarà riconosciuto alla Ditta un rimborso per l'eventuale nolo di autogrù pari all'importo fatturato dalla Ditta che ha fornito l'autogrù maggiorato del 20 % per spese generali al netto del ribasso.

L'offerta dovrà essere presentata utilizzando l'apposito modulo d'offerta che sarà inviato con la lettera di invito, da compilare, pena esclusione, in ogni sua parte.

ART. 5 – DURATA DEL CONTRATTO E IMPORTO CONTRATTUALE

Il periodo coperto dal servizio sarà di 2 (due) anni a partire dalla firma del contratto, a meno che il numero di interventi richiesti non sia tale da raggiungere anticipatamente l'importo contrattuale, che rimane fissato a € 9'900,00 + IVA, a prescindere dal ribasso offerto.

Resta comunque stabilito che, ai sensi di quanto stabilito dall'art.1671 del c.c., l'Ente può recedere in qualunque momento dal contratto.

ART. 6 - PENALI

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi di attuazione degli interventi sopra riportati, sarà applicata una penale di 30,00 €.

Sono fatte salve comprovate cause di forza maggiore.

In caso di ripetuti ritardi sarà facoltà dell'Ente procedere alla risoluzione del

contratto.

ART. 7 - PAGAMENTI

Il pagamento avverrà alla conclusione di ogni singolo intervento. Ricevuti dalla Ditta la scheda di rendicontazione dell'intervento e i certificati e le dichiarazioni di conformità di cui agli artt. precedenti, il responsabile per l'esecuzione del Contratto procederà, entro i successivi 45 giorni, all'emissione del certificato di regolare esecuzione dell'intervento. Dopo aver firmato tale certificato, la Ditta potrà emettere la relativa fattura elettronica, che sarà liquidata entro i successivi 60 giorni.

L'ultima fattura potrà essere emessa solo dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione finale da parte del Direttore del Servizio Programmazione e Telecontrollo.

La Ditta è consapevole che saranno contabilizzati solo gli interventi effettivamente portati a termine con esito positivo dalla Ditta. Nel caso in cui, al termine del periodo di validità del contratto, l'importo contrattuale non sia stato raggiunto, l'Impresa non potrà richiedere alcun compenso o rimborso aggiuntivo rispetto a quanto contabilizzato, e questo vale anche nel caso limite in cui non dovesse aversi alcuna richiesta di intervento da parte dell'ENAS per tutto il periodo di validità del contratto.

Ai sensi dell'articolo 25 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito con Legge 23 giugno 2014 n. 89, l'operatore economico si obbliga a trasmettere le fatture in formato esclusivamente elettronico attraverso il Sistema D'Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, secondo il formato previsto nell'allegato A del DMEF del 3 aprile 2013 n. 55. Le fatture dovranno riportare, oltre ai dati costitutivi delle fatture ordinarie, obbligatoriamente a pena di rifiuto delle stesse, il codice univoco dell'ufficio KB6MX1, il CIG attribuito dall'ANAC su richiesta

dell'ente e (se indicato nel presente contratto) il CUP assegnato ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Inoltre dovranno riportare il numero di repertorio e la data del contratto, nonché i seguenti codici:

- Co.Gest.: comunicato dall'ENAS all'atto dell'ordine;
- Co.An.: comunicato dall'ENAS all'atto dell'ordine
- Codice anagrafico fornitore: comunicato dall'Ente in sede di stipula del contratto.

I pagamenti saranno subordinati alla verifica degli obblighi di cui all'art. 2 della legge 266/02 (D.U.R.C.).

Ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 13 agosto 2010, n. 136 i pagamenti saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, su conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. La Ditta comunicherà al Servizio Appalti e Contratti dell'ENAS gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Inoltre, il contratto d'appalto si intenderà automaticamente risolto qualora le transazioni relative allo stesso contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'Enas e dagli altri soggetti di cui all'art. 3 comma 1 della legge sopracitata, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'ANAC su richiesta dell'ente e, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, il codice unico di progetto (CUP) se

presente.

Le fatture saranno liquidate entro i 60 giorni successivi al loro arrivo presso gli uffici dell'ENAS.

ART. 8 - INVARIABILITÀ DEI PREZZI

I prezzi offerti sono fissi ed invariabili e non soggetti ad alcuna revisione per tutta la durata del contratto. Di conseguenza, l'Impresa, oltre alla corresponsione dei prezzi medesimi, non potrà pretendere indennizzi, compensi o sovrapprezzi ad alcun titolo.

ART. 9 - SICUREZZA FISICA DEI LAVORATORI

La Ditta dovrà adempiere, per tutta la durata del contratto, agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro come definiti dal Decreto Legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche, intendendosi la ditta appaltatrice, ovvero il suo legale rappresentante, quale "datore di lavoro" ai sensi del predetto decreto.

Si da atto che nella manutenzione in argomento non vi sono rischi dovuti ad interferenza con il personale presente nei luoghi in cui le attrezzature verranno revisionate e che quindi non vi sono oneri per la sicurezza fra quelli elencati al punto quattro dell'allegato XV del TU n.81 del 2008, da compensare con voce specifica.

Per tutta la durata del contratto, la Ditta dovrà essere in possesso **dei requisiti tecnici per l'installazione di impianti previsti dal decreto legge 37/08.** Ogni qualvolta l'ENAS ne faccia richiesta, la Ditta dovrà presentare il certificato di abilitazione rilasciato dalla Camera di Commercio da cui risulti l'abilitazione ai sensi della norma succitata per l'installazione e la manutenzione di reti di comunicazione.

ART. 11 - CESSIONE DEL CONTRATTO

E' vietata qualsiasi cessione del contratto, a pena di nullità, ai sensi di quanto

previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo n.163 del 12 aprile 2006.

ART. 12 - RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie è esclusa la competenza arbitrale. Le eventuali controversie che insorgessero tra l'Ente Appaltante e la Ditta fornitrice dovranno essere sottoposte ad un previo tentativo di risoluzione amministrativa.

A tal fine la Ditta appaltatrice, qualora abbia interessi da far valere, notificherà motivata domanda all'Ente Appaltante, il quale provvederà su di essa nel termine di 90 giorni dal ricevimento della notifica.

La Ditta fornitrice non potrà, di conseguenza, adire l'Autorità Giudiziaria prima che l'Ente Appaltante abbia emesso la decisione amministrativa o prima che sia decorso inutilmente il termine per provvedervi.

Il foro competente è quello di Cagliari.

ART. 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

La Ditta fornitrice si intende obbligata alla osservanza di tutte le norme regolamentari e delle disposizioni emanate ai sensi di legge dalle competenti autorità governative, regionali, provinciali e comunali, che hanno giurisdizione nel luogo in cui si dovrà svolgere la fornitura.

Si richiamano le disposizioni contenute nel Codice dei Contratti.

ART.14 - SPESE CONTRATTUALI

Sono a carico della Ditta le spese di bollo e quelle per la stesura del contratto ed in generale ogni altra spesa conseguente alla stipula del contratto.

ART.15 - NORME SULLA PRIVACY.

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del GDPR, esclusivamente nell'ambito del presente procedimento.